

Spettabile

**Autorità per l'energia elettrica
il gas ed il sistema idrico**

Piazza Cavour, 5
20121 Milano

Milano, 28 febbraio 2014

Oggetto: Osservazioni in merito al documento per la consultazione 36/2014/R/COM, "Orientamenti finali in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile per il settore dell'energia elettrica e del gas"

Premessa

Utiliteam Co. Srl partecipa alla consultazione in merito alla revisione e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile per il settore dell'energia elettrica e del gas, al fine di contribuire al miglioramento complessivo del processo di separazione contabile e di predisposizione dei conti annuali separati.

Nel presente documento vengono riportate alcune osservazioni di carattere sostanziale finalizzate al miglioramento complessivo dell'applicazione della normativa. Le osservazioni sono il frutto dell'esperienza maturata da Utiliteam nel settore, grazie alla predisposizione dei conti annuali separati conformi al dettato normativo e alle attività di audit dei sistemi di separazione contabile effettuati per un elevato numero di operatori.

Vengono inoltre riportate osservazioni di natura formale, in riferimento alla stesura del DCO 36/2014, con le quali si intende evitare possibili fraintendimenti nell'applicazione della normativa.

Risposte ai quesiti posti in consultazione

S1 - Vi sono osservazioni in merito alla struttura e al contenuto dell'allegato Testo integrato proposto in consultazione?

Si segnala che, all'art. 11.6 a) del **TIUC**, viene data indicazione di attribuire le poste patrimoniali ed economiche, in sede di predisposizione dei conti annuali separati, alle destinazioni definite dall'art. 4.1 del **TIUC** all'interno del quale non vengono incluse le attività diverse, definite invece dall'art. 4.2 del **TIUC**.

Si propone di includere, in questo comma del testo, anche il riferimento specifico all'art. 4.2 del **TIUC**, al fine di evitare fraintendimenti che potrebbero portare alla mancata attribuzione delle poste patrimoniale ed economiche alle *Attività Diverse*.

S8 - Si condividono le soglie di applicazione del regime ordinario, semplificato e le soglie di esenzione proposte, in particolare per quanto riguarda l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale?

All'art. 3.7 del **DCO** e all'art. 25.1 del **TIUC** vengono definiti i limiti e le soglie per poter accedere all'esenzione dalla predisposizione e dall'invio dei conti annuali separati; all'art. 25.3 del **TIUC** si evince l'obbligo *"agli esercenti esentati dalla predisposizione e dall'invio dei dati di separazione contabile ai sensi dei precedenti commi 25.1 e 25.2 di messa a disposizione degli stessi su richiesta specifica dell'Autorità"*.

Tali articoli paiono in contrapposizione tra loro, si richiede una migliore definizione degli obblighi da cui tali soggetti risultano esentati; se unicamente dall'obbligo di invio e non anche dalla predisposizione dei CAS, in quanto ci sarebbe incoerenza tra l'esenzione dalla predisposizione e l'obbligo di messa a disposizione.

S9 - Vi sono ulteriori adempimenti informativi in materia di separazione contabile che si ritiene utile segnalare in un'ottica di semplificazione della materia?

All'art. 3.19 del **DCO** e all'art. 13.2 del **TIUC**, si propone di ottenere informazioni sintetiche e riassuntive della movimentazione delle immobilizzazioni riconciliate con le raccolte periodiche ai fini tariffari (RAB).

Si propone di definire in tempo utile gli schemi di riconciliazione per le immobilizzazioni in quanto sussiste diversità di classificazione dei cespiti ai fini tariffari (raccolta RAB) e ai fini civilistici (CAS).

Inoltre, l'art. 4.12 del **DCO**, propone di accogliere l'eliminazione della richiesta dei dati fisici in sede di pubblicazione degli schemi dei conti annuali separati ma, all'art 13.1 del **TIUC** (Regime Ordinario) e all'art. 23.1 del **TIUC** (Regime Semplificato), compaiono nell'elenco dei documenti che costituiscono i conti annuali separati riservati all'Autorità.

Si richiede a questo proposito una specifica indicazione in merito all'effettiva eliminazione dei dati fisici dalla raccolta inerente i conti annuali separati.

S13 - Vi sono contributi o suggerimenti che possono essere forniti per una prima stesura del manuale di contabilità regolatoria?

In linea generale si ritiene che la predisposizione e pubblicazione di un Manuale di Contabilità Regolatoria sia uno strumento di fondamentale importanza a supporto degli operatori per meglio adempiere alle richieste del regolatore.

A tal fine si osserva che una logica di semplificazione del processo che disciplina la normativa unbundling, verso la quale si tende con la stesura di un Manuale, sia in antitesi con l'introduzione di una contabilità di tipo regolatorio, verso la quale si nutrono molte perplessità legate essenzialmente al rischio di obbligare gli esercenti a dotarsi di una vera e propria ulteriore contabilità parallela a quella già adottata, con notevoli oneri aggiuntivi.

Si auspica inoltre, sempre in una logica di semplificazione e ottimizzazione dell'intero processo, nonché di miglioramento della predisposizione dei conti annuali separati, che nel Manuale vengano dettagliati in maniera puntuale, i criteri e le corrette logiche di attribuzione delle poste patrimoniali ed economiche alle attività e ai comparti previsti dalla normativa.

Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che, nel Manuale di Contabilità Regulatoria, dovrebbero trovare specifica collocazione e descrizione le seguenti tematiche:

1. Transazioni nell'ambito dello stesso soggetto (art. 16 **TIUC**)

Si propone, al fine di migliorare la confrontabilità e la qualità dei conti annuali separati, il divieto di valorizzare transazioni interne tra servizi comuni e funzioni operative condivise.

2. Transazioni all'interno del gruppo societario (art. 17 **TIUC**)

La formulazione dell'art. 17 **TIUC**, che riprende senza nessuna variazione l'art. 25 **TIU**, stabilisce che la valorizzazione delle transazioni intercompany debba avvenire in base "al prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale". Per procedere in tal senso sono disponibili in letteratura molte metodologie; le Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali (recepite formalmente dall'Italia nel TUIR), propongono:

- metodologie relative al **confronto col prezzo di mercato**, applicabile in due distinte modalità:
 - a. la prima, meglio nota come "**modalità puntuale**", prevede che vengano raccolti direttamente sul mercato dei preventivi per servizi simili o identici a quelli intercompany, oggetto del benchmark; si evidenzia che il suddetto metodo risulta essere il più idoneo ad un reale confronto con il mercato, ma risulta anche non facilmente applicabile in talune circostanze nelle quali le particolarità dei servizi scambiati non consentono un confronto diretto con il mercato.
 - b. la seconda, convenzionalmente conosciuta come "**modalità statistica**", prevede che vengano acquisiti dei prezzi medi per specifici servizi, frutto di attività di benchmark generale su vasta scala svolte da società esterne specializzate in materia di benchmark. Ciò avrebbe il sicuro pregio di disporre di un dato sintetico, oggettivo e basato su ampie statistiche operate da soggetti indipendenti.
- In aggiunta alla metodologia di confronto con prezzo di mercato, la dottrina internazionale propone il possibile utilizzo di altri metodi, quali:
 - a. il metodo del costo maggiorato (**cost plus method** o costo pieno consuntivo), già applicabile per la valorizzazione delle transazioni interne tra attività, servizi comuni e funzioni operative condivise regolate dall'art. 24 del **TIU** (riformulato nell'art. 16 **TIUC**);
 - b. il metodo del confronto con il prezzo di rivendita (resale price method),
 - c. il metodo del margine netto della transazione (transactional net margin method),
 - d. il metodo transazionale della ripartizione degli utili,
 - e. ecc.

Auspichiamo che nel futuro Manuale di Contabilità Regulatoria, per la determinazione del valore normale in caso di transazioni intercompany, possano trovare spazio le varie metodologie sopra esposte, eventualmente applicabili tenendo conto di opportuni criteri o raccomandazioni: la scelta più opportuna del metodo da utilizzare, infatti, dovrebbe essere demandata ad un'approfondita analisi delle differenti transazioni in essere all'interno di un gruppo societario, non escludendo l'applicazione congiunta di metodologie differenti.

3. Separazione contabile del bilancio consolidato del gruppo societario (art. 18 **TIUC**)

L'art. 18.1 del nuovo **TIUC**, stabilisce che i soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato devono redigere i conti annuali separati secondo le logiche definite dal *regime ordinario di separazione contabile di cui al Titolo V*.

Si rileva a questo proposito la necessità di chiarire, definendo delle specifiche linee guida, la corretta modalità di predisposizione dei conti annuali separati in relazione al Bilancio consolidato, in considerazione dell'oggettiva difficoltà di elaborazione dei prospetti secondo le regole imposte per il regime ordinario.

Tale difficoltà risiede, a titolo indicativo ma non esaustivo, nel fatto di dover, a livello di Bilancio Consolidato:

- a. rispettare requisiti imposti al sistema contabile in merito al concetto di attribuzione ex-ante, attribuzione diretta, utilizzo gerarchico delle fonti informative (Co.Ge. e Co.An.), ecc.
- b. rispettare requisiti imposti al sistema gestionale in merito alla valorizzazione dei *driver* di ribaltamento delle poste attribuite ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise,
- c. gestire opportunamente le scritture di consolidamento (transazioni intercompany ma non solo),
- d. ecc.

L'art. 18.2 del **TIUC** stabilisce inoltre che, in alternativa alla predisposizione dei conti annuali separati del bilancio consolidato, è possibile adempiere a tale obbligo predisponendo i conti annuali separati, redatti secondo le regole del regime ordinario, da parte dei soggetti facenti parte del gruppo operanti nelle attività di cui al comma 4.1 e dei soggetti che forniscono prestazioni rientranti tra quelle riconducibili ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise (*Regime Servizi*).

Si ritiene necessario, all'interno del Manuale di Contabilità Regulatoria, definire le linee guida e le logiche da utilizzare per la predisposizione dei conti annuali separati secondo tale regime al fine di specificare puntualmente le regole di attribuzione delle poste patrimoniali ed economiche dei soggetti che forniscono servizi riconducibili a servizi comuni e funzioni operative condivise alle attività svolte dagli esercenti che beneficiano di tali servizi.

S14 - Si condivide la proposta di modifica dei driver? Si ritiene che vi possano essere ulteriori semplificazioni dei driver?

Oltre ad una semplificazione dei driver di ribaltamento, al fine di rendere più chiare e omogenee le logiche di ribaltamento dei costi attribuiti ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise alle attività, si ritiene utile che all'interno del manuale di contabilità regolatoria sia prevista la definizione di linee guida o *best practices* circa le più opportune modalità di valorizzazione dei *driver*.

S16 - Si condividono gli orientamenti finali circa l'entrata in vigore delle nuove disposizioni?

Si ritiene opportuna l'applicazione del **TIUC** a partire dall'esercizio 2015 (esercizio che si apre dopo il 31/12/2014), in modo tale da consentire agli esercenti l'adeguamento dei sistemi contabili e gestionali utili alla predisposizione dei conti annuali separati nonché alle nuove destinazioni definite dalla revisione del **TIU** a livello di attività e comparti.